

CONSULENZA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Viale Regina Margherita, 2 – 42124 REGGIO EMILIA

Telefono 0522 / 51.85.25 – Telefax 0522 / 51.86.08

www.studiogalaverni.it – E-mail: 1925@studiogalaverni.it

Rag. CAMILLO GALAVERNI
Rag. LORETTO GRASSELLI
Dott. MARIO COSTI TONARELLI
Dott.ssa BARBARA BENATTI
Rag. BRUNO BERTOCCHI
Dott. EMANUELE GALAVERNI
Avv. MARGHERITA CROCI

Ai Sigg.
CLIENTI

LORO SEDI

li, 17 ottobre 2023

LETTERA INFORMATIVA N. 19/2023

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Data la recente entrata in vigore (9 Ottobre 2023) del 'Registro dei Titolari Effettivi', registro con cui la comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla 'titolarità effettiva' alla Camera di Commercio territorialmente competente passa in carico ai singoli amministratori, riteniamo opportuno rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55, le imprese dotate di personalità giuridica obbligate a comunicare la propria titolarità effettiva sono:

- a) le società per azioni;
- b) le società a responsabilità limitata;
- c) le società in accomandita per azioni;
- d) le società cooperative;
- e) le persone giuridiche private (quelle interessate all'obbligo, e individuate dall'art. 1 comma 2 lett. h) del predetto Decreto, sono circoscritte alle: "...associazioni (...) fondazioni e (...) altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361". L'obbligo di comunicare la titolarità effettiva si estende pertanto anche agli 'enti' iscritti nei registri regionali);

- f) i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, art. 1 comma 2 lett. r) del predetto Decreto, 'residenti' o meno in Italia. I trust, contestualmente alla denuncia della titolarità effettiva, richiedono anche l'iscrizione nella sezione speciale;
- g) gli "istituti giuridici affini al trust". Questi ultimi sono definiti come "...gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine. Gli istituti giuridici affini al trust devono essere "stabiliti o residenti nel territorio della Repubblica Italiana". E' utile tenere presente che il 'mandato fiduciario' è, in base all'ordinamento italiano, istituto giuridico affine al trust. Il mandato fiduciario, se collegato a società fiduciarie, è quindi istituto che deve essere iscritto nella nuova e apposita sezione speciale del registro delle imprese.

L'obbligo di comunicare la titolarità effettiva **NON** riguarda:

- società di persone;
- imprese individuali;
- associazioni non riconosciute.

LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

1. Prima comunicazione

La comunicazione del titolare effettivo rivolta all'ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno infatti essere comunicati dai soggetti obbligati *già* costituiti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, 9 ottobre 2023, e detto adempimento dovrà essere effettuato **entro e non oltre l'11 dicembre 2023.**

Le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini costituite *dopo* tale data provvedono alla comunicazione entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri.

2. Soggetti obbligati a sottoscrivere la comunicazione

La comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente:

- a) in caso di società: dal legale rappresentante, o da uno degli amministratori, o dai liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, oppure da un sindaco in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori;
- b) in caso di persona giuridica privata: dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore;

c) in caso di trust o di istituti giuridici affini: dal fiduciario.

L'adempimento si sostanzia nella compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo digitale TE (approvato con Decreto 12 aprile 2023), con successivo invio al registro delle imprese mediante Comunicazione Unica.

3. Variazione della titolarità effettiva

Ogni qualvolta si verifichi una variazione della titolarità effettiva dovuta a qualsivoglia causa (a mero titolo esemplificativo, si possono citare circostanze quali: il subentro di un nuovo socio con quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 25%, la nomina di un nuovo amministratore a cui consegua la modifica del titolare effettivo, la modifica dell'indirizzo di residenza di un titolare effettivo; ecc...) deve essere inviato un nuovo modello digitale TE all'ufficio del registro delle imprese competente.

4. Conferma annuale della titolarità effettiva

La comunicazione della titolarità effettiva deve essere confermata annualmente, entro cioè dodici mesi dall'ultima comunicazione (sia essa di variazione o di conferma).

La comunicazione della titolarità effettiva non è soggetta ad imposta di bollo, mentre è dovuto il diritto di segreteria pari ad € 30,00.

Le informazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo possono essere visionate accedendo al seguente link: (<https://titolareffettivo.registroimprese.it/home>)

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il **Titolare Effettivo** è la persona fisica che realizza un'operazione o un'attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima istanza, la possiede o controlla o ne è beneficiaria.

1. Titolare Effettivo di società

È la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni:

- La **proprietà diretta**, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale
- La **proprietà indiretta**, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.

In assenza di queste condizioni, il Titolare Effettivo è individuato considerando questi requisiti:

- il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell'assemblea ordinaria dei soci

- l'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante.

Se anche con questi criteri l'attribuzione non è possibile, il Titolare Effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione.

2. Titolare Effettivo di persone giuridiche private (associazioni e fondazioni)

È la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:

- fondatore, se in vita
- beneficiario
- titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

3. Titolare Effettivo di Trust e istituti giuridici affini

È la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

- costituente
- fiduciario
- guardiano
- beneficiario
- soggetto che controlla il Trust o i beni conferiti nel Trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.

In un Trust o istituto giuridico affine al trust possono essere identificati anche più di un Titolare Effettivo.

Lo Studio si rende disponibile ad effettuare detta comunicazione per i propri clienti che provvederà a contattare per condividere le informazioni per l'esecuzione dell'adempimento.

Nel restare a disposizione per chiarimenti di quanto sopra esposto, colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.

Camillo Galaverni